

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4946 del 26/09/2023
Oggetto	Procedimento MO17A0067 (7496/S). Parrocchia Santa Maria Bianca. Rinnovo della concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Concordia sulla Secchia (Mo) per l'irrigazione di attrezzature sportive. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5110 del 26/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO17A0067 (7496/S). Parrocchia Santa Maria Bianca. Rinnovo della concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Concordia sulla Secchia (Mo) per l'irrigazione di attrezzature sportive. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

La Responsabile

Premesso che con nota n. PG/2022/102695 del 21/06/2022 la Parrocchia Santa Maria Bianca (C.F. 91001500361) ha chiesto entro i termini di scadenza il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di sua proprietà contraddistinto dal foglio 7 mappale 17 del Comune di Concordia sulla Secchia con una portata massima d'esercizio di 5,6 litro/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 2.000 mc/anno;

Considerato che le caratteristiche della derivazione indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata, di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della D.G.R. n. 1195/2016 con il "metodo ERA", integrandola con i contenuti di cui alla DGR 2293/2021, da cui si evidenzia lo stato di ATTRAZIONE, pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- il volume del prelievo è stato valutato come congruo rispetto al fabbisogno necessario per l'irrigazione dell' area verde attrezzata;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "pescicoltura, irrigazione attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico", di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- il 18/08/2023 ha versato € 883,38 come canoni dal 2019 al 2023;

- i canoni pregressi e il deposito cauzionale risultano interamente versati;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa

essere rilasciato a patto che venga rispettata l'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nella presente determinazione e nel disciplinare allegato alla DET-AMB-2017-6624 tranne gli art. 4-6;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la DGR 1060/2023;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2027**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui

all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile del procedimento in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

Per quanto precede:

determina

a) **di rilasciare** alla Parrocchia Santa Maria Bianca (C.F. 91001500361) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di sua proprietà contraddistinto dal foglio 7 mappale 17 del Comune di Concordia sulla Secchia con una portata massima d'esercizio di 5,6 litro/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 2.000 mc/anno - **Proc. MO17A0067 (7496/S)**;

b) **di approvare** che il rinnovo della concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare già sottoscritto ed approvato con DET-AMB-2017-6624, tranne gli articoli 4-6 come di seguito riportato;

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2027 fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

6.1 Abrogato

6.2 Il canone relativo al 2023 dovuto alla Regione Emilia-Romagna è di € 14,14.

6.3 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il 31 marzo di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

c) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

d) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

e) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

f) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

g) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla Ditta PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA - P. IVA 91001500361, con sede a (CAP: 41033) CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) in Via Rocca, 20 - Proc. MO17A0067 (EX 7496/S)

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 5,60 litri/sec.;
- quantitativo massimo prelevabile 2.000,00 m³/anno.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione del campo da calcetto parrocchiale (terreno di circa Ha 0.25.00).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

3.1 L'opera di presa è ubicata in comune di Concordia sulla Secchia (MO) - Via Rocca, 20 ed è censita nel N.C.T. del medesimo Comune:

- coordinate catastali: foglio 7, mappale 17;
- coordinate U. T. M. - RER: X = 658257 - Y = 978257.

Il prelievo avviene in corrispondenza del corpo idrico non a rischio denominato "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" - codice 0630ER-DQ2-PPCS.

3.2 Le caratteristiche dell'opera di presa dichiarate nella domanda sono le seguenti:

- diametro di mm. 100,00;
- profondità m. 27,00 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa trifase avente una portata massima di 5,60 l/s ed una potenza di kW 3.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, è assentita per la durata di cinque anni dalla data di adozione della determinazione a cui è allegato il presente atto, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della data della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questa Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L. R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

6.2 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta a € 13,43 (pari a un dodicesimo dell'importo annuo di € 161,16), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250,00, da versare prima

del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L. R. n. 2 del 30/04/2015.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART.8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione

Per la concessione semplificata, di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 152/06).

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1 del R.R. n. 41/2001".

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questa Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle Opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La SAC - ARPAE può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

- qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalla Struttura ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Se tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.